



VIANINI S.p.A.

---

## **Codice di Comportamento in materia di *Internal Dealing***

---



VIANINI S.p.A.

## Storia del Documento

<b>ED.</b>	<b>DATA</b>	<b>APPROV. DA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
1	18 febbraio 2009	CDA	Prima Edizione
2	19 ottobre 2016	CDA	Seconda Edizione
3	9 marzo 2018	CDA	Terza Edizione
4	7 marzo 2019	CDA	Quarta Edizione
5	8 marzo 2021	CDA	Quinta Edizione



## INDICE

<b>1</b>	<b>INTRODUZIONE</b>	<b>4</b>
1.1	SCOPO	4
1.2	CONTESTO NORMATIVO	4
<b>2</b>	<b>DEFINIZIONI</b>	<b>4</b>
	<b>SEZIONE A – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE EX REGOLAMENTO COMUNITARIO N.596/2014 (MAR) PER LE OPERAZIONI EFFETTUATE DA COLORO CHE ESERCITANO FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E DIREZIONE NONCHÉ DALLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AD ESSI</b>	<b>6</b>
	SOGGETTI OBBLIGATI	6
	PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI	6
	OPERAZIONI SOGGETTE A NOTIFICA	7
	SOGGETTO PREPOSTO	9
	OBBLIGHI INFORMATIVI DEI SOGGETTI RILEVANTI	11
	DIVIETI E LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI	13
	ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI SOGGETTI RILEVANTI E DEI SOGGETTI A QUESTI STRETTAMENTE LEGATI E COMUNICAZIONE E ACCETTAZIONE DEL CODICE	14
	SISTEMA SANZIONATORIO	15
	<b>SEZIONE B – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE EX REGOLAMENTO EMITTENTI PER LE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI COME DEFINITI ALL'ARTICOLO 152-SEXIES, COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO CONSOB.</b>	<b>16</b>
	SOGGETTI OBBLIGATI	16
	PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI	16
	OPERAZIONI SOGGETTE A NOTIFICA	16
	SOGGETTO PREPOSTO	18
	OBBLIGHI INFORMATIVI DEI SOGGETTI RILEVANTI	19
	SISTEMA SANZIONATORIO	20
<b>3</b>	<b>ENTRATA IN VIGORE</b>	<b>21</b>
<b>4</b>	<b>MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL CODICE</b>	<b>21</b>
<b>5</b>	<b>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>	<b>22</b>
<b>6</b>	<b>ALLEGATI</b>	<b>23</b>



## 1 Introduzione

### 1.1 Scopo

Il presente Codice di Comportamento in materia di *Internal Dealing* (“**Codice**”) di Vianini S.p.A. (“**Vianini**” o “**Società**”) intende disciplinare gli obblighi informativi e le condotte che i Soggetti Rilevanti, le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti (come di seguito definiti) e la Società sono tenuti a rispettare al fine di assicurare trasparenza e simmetria informativa in merito alle Operazioni (come di seguito definite) nei confronti del pubblico e delle autorità competenti. In particolare il presente Codice disciplina le modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione nonché di identificazione dei soggetti tenuti all'adempimento di tali obblighi distinguendo.

1. **Sezione A:** obblighi di legge in materia di *Internal Dealing*, ovvero di comunicazioni al pubblico e all'autorità delle **operazioni effettuate da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, controllo e direzione** in Vianini SpA (“Vianini” o la “Società”) nonché dalle persone ad essi strettamente legate e;
2. **Sezione B:** obblighi regolamentari in materia di comunicazione al pubblico e all'autorità competente delle operazioni effettuate da **chiunque detenga più del 10% del capitale con diritto di voto** di Vianini, nonché dalle persone ad essi strettamente legate.

### 1.2 Contesto normativo

- Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (“**MAR**”);
- Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 (“**Regolamento Delegato**”);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 (“**Regolamento di Esecuzione**”).
- Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (“**Testo Unico Finanziario**”);
- Regolamento di attuazione concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (“**Regolamento Consob**”).

## 2 Definizioni

**Codice** – il presente Codice di comportamento in materia di *Internal Dealing*.



VIANINI S.p.A.

**Codice di Comportamento in materia di *Internal Dealing***

**Operazioni** – le operazioni di cui alla Sezione A e Sezione B del presente Codice.

**Soggetti Rilevanti** – i soggetti come definiti alla Sezione A e Sezione B del Codice.

**Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti** – i soggetti come definiti alla Sezione A e Sezione B del Codice.

**Persone Rilevanti** – i Soggetti Rilevanti congiuntamente alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti.

**Informazione privilegiata** – un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o uno o più strumenti finanziari emessi dalla Società, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

**Soggetto Preposto** – Funzione Legale e Affari Societari.

**Giorni Lavorativi** – giorni di mercato aperto.



## **SEZIONE A – Obblighi di comunicazione ex Regolamento Comunitario n.596/2014 (MAR) per le operazioni effettuate da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, controllo e direzione nonché dalle persone strettamente legate ad essi**

### **Soggetti Obbligati**

Ai fini della presente SEZIONE del Codice devono intendersi **Soggetti Rilevanti**:

- a) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società;
- b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione della Società e i dirigenti che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e che detengono, in virtù di deleghe loro conferite, il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società come di volta in volta nominativamente individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società o dal soggetto da questo delegato, in relazione all'attività da essi svolta o all'incarico ad essi assegnato.

### **Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti**

Ai fini della presente Sezione A del Codice devono intendersi **Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti**:

- a) il coniuge o il partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano;
- b) i figli a carico ai sensi del diritto italiano;
- c) i genitori, i parenti e gli affini che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione;
- d) le persone giuridiche, le società di persone e i trust:



- le cui responsabilità di direzione<sup>1</sup> siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle lettere a) b) o c);
- controllate, direttamente o indirettamente, da un Soggetto Rilevante o da una delle persone di cui alle lettere a) b) o c);
- i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di un Soggetto Rilevante o da una delle persone di cui alle lettere a) b) o c).

## Operazioni soggette a notifica

Il presente Codice si applica a tutte le operazioni condotte dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante (“**Operazioni**”) aventi ad oggetto:

- (i) le azioni ordinarie emesse dalla Società (“**Azioni**”);
- (ii) gli strumenti finanziari di debito;
- (iii) gli strumenti finanziari derivati collegati agli strumenti finanziari sub (i) e (ii); e
- (iv) gli altri strumenti finanziari collegati agli strumenti finanziari sub (i) e (ii);

ivi incluse:

- a) l’acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l’accettazione o l’esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti Rilevanti o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall’esercizio di un diritto di opzione;
- c) l’adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l’esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o a essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l’adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario della Società;
- f) l’acquisizione, la cessione o l’esercizio di diritti, comprese le opzioni *put* e *call*, e di *warrant*;

---

<sup>1</sup> Il concetto di responsabilità di direzione (*managerial responsibilities*) ricorre quando l'amministratore di un emittente prende parte o influenza le decisioni dell'altra società in ordine alle transazioni sugli strumenti finanziari dell'emittente o sia direttamente o indirettamente controllata o costituita a beneficio dell'amministratore o i cui interessi siano equivalenti a quelli dell'amministratore (cfr Q&A ESMA – Q7.7. – del 6/07/2017.)



- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito, compresi i *credit default swap*;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e le donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) la costituzione in pegno, la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari dell'emittente da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante;
- m) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante;
- n) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati;
- o) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA);
- p) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante;
- q) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- r) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, in cui: (i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione.

Non sono soggette agli obblighi di comunicazione, di cui al presente Codice, le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga Euro 20.000,00 nell'arco di un anno solare. Tali obblighi di





comunicazione si applicano invece a tutte le Operazioni compiute successivamente al raggiungimento di tale importo nell'arco di un anno solare.

Ai fini della lettera l) che precede, non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari della Società in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia volta a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

Ai fini della lettera q) che precede, le operazioni eseguite su azioni o strumenti di debito della Società o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la Persona Rilevante o la Persona Strettamente Legata ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.

Ai fini della lettera r) che precede, nella misura in cui una Persona Rilevante contraente di un contratto di assicurazione sia tenuto a notificare le Operazioni Rilevanti MAR alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

## Soggetto Preposto

La Funzione Legale e Affari Societari della Società è il Soggetto Preposto al ricevimento e alla gestione delle informazioni relative alle Operazioni (“**Informazioni**”) comunicate dai Soggetti Rilevanti.

Al Soggetto Preposto pertanto sono attribuite ai sensi del Codice le seguenti funzioni:

- a) ricezione delle Informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti ai sensi del presente Codice;
- b) gestione delle Informazioni inviate dai Soggetti Rilevanti: tale gestione comprende lo svolgimento dell'attività di conservazione in apposito archivio della documentazione, anche in formato elettronico, ricevuta ovvero trasmessa;
- c) trasmissione delle informazioni al pubblico e alla Consob, con le modalità e i termini prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti
- d) comunicazione alla funzione *Investor Relations* di ogni informazione relativa alle operazioni oggetto del presente Codice affinché la stessa possa provvedere alle pubblicazioni sul sito *internet* della Società;



e) svolgimento delle ulteriori funzioni stabilite nel Codice.

Il Soggetto Preposto predispone ed aggiorna un elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate (“**Elenco**”). L’Elenco riporta in ordine alfabetico i dati riferiti ad ogni singolo soggetto iscritto ed, in particolare con riguardo ai Soggetti Rilevanti:

- nome e cognome;
- carica ricoperta e data di conferimento della relativa qualifica o incarico;
- informazioni anagrafiche (luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza ed indirizzo per le eventuali comunicazioni);
- indirizzo email;
- data di iscrizione ed eventuale data in cui è venuta meno la rilevanza dei medesimi soggetti ai fini dell’adempimento agli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente e dal presente codice.

Limitatamente alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti:

- nome e cognome (ovvero, in caso di persone giuridiche, la denominazione sociale);
- luogo e data di nascita
- codice fiscale;
- tipo di legame;
- l’indicazione del nominativo del Soggetto Rilevante a cui è riferita la correlazione;
- data di iscrizione ed eventuale data in cui è venuta meno la correlazione dei medesimi soggetti ai fini dell’adempimento agli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente e dal presente codice.

Il Soggetto Preposto porta a conoscenza degli stessi il presente Codice trasmettendone loro una copia e conserva le relative dichiarazioni di conoscenza e accettazione.

Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere, via posta elettronica, a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche relativa alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, necessaria e/o utile ai fini dell’attuazione del presente Codice. Il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto, via posta



elettronica, entro e non oltre 5 Giorni Lavorativi dal ricevimento della richiesta. Il termine entro il quale il Soggetto Rilevante è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto è ridotto a 1 Giorno Lavorativo in caso di urgenza debitamente segnalata dal Soggetto Preposto.

Il Soggetto Preposto fornisce altresì ai Soggetti Rilevanti chiarimenti sull'interpretazione e sulle modalità di applicazione del Codice e ne monitora la corretta e puntuale applicazione nonché segnala al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione eventuali infrazioni alle previsioni del presente Codice che riscontri o di cui venga a conoscenza nell'esecuzione del proprio operato.

Le comunicazioni al Soggetto Preposto effettuate ai sensi e per gli effetti del presente Codice sono dirette all'attenzione della Funzione Legale e Affari Societari come segue:

- via posta elettronica all'indirizzo: [ufficiotitoli@vianinigroup.it](mailto:ufficiotitoli@vianinigroup.it);
- via posta elettronica certificata all'indirizzo: [vianinispa@legalmail.it](mailto:vianinispa@legalmail.it);
- a mezzo fax al numero: 0645412299;
- in caso di comunicazione telefonica al numero: 0645412296.

## Obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti

I Soggetti Rilevanti sono tenuti a comunicare al Soggetto Preposto tutte le Operazioni, qualunque ne sia l'ammontare, compiute da loro stessi e/o dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, **senza indugio e comunque non oltre il Giorno Lavorativo successivo la data di effettuazione delle Operazioni** utilizzando il modulo riportato nell'allegato del Regolamento di Esecuzione ("Filing Model") allegato al presente Codice (**Allegato 1**) debitamente compilato e sottoscritto via posta elettronica.

I Soggetti Rilevanti sono tenuti ad anticipare telefonicamente al Soggetto Preposto, anche per conto delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, l'invio della suddetta comunicazione e ad accertarsi dell'effettivo ricevimento della comunicazione medesima da parte del Soggetto Preposto.



Il Soggetto Preposto è tenuto a dare riscontro al Soggetto Rilevante del ricevimento della comunicazione mediante e-mail e ad inoltrare tutte le informazioni notificate dal Soggetto Rilevante alla funzione Investor Relations per l'aggiornamento del sito.

Il Soggetto Preposto, provvederà a comunicare al pubblico, tempestivamente e non oltre il terzo Giorno Lavorativo successivo all'effettuazione delle Operazioni, le informazioni notificate dalle Persone Rilevanti ai sensi del presente Codice tramite la trasmissione del Filing Model mediante il Sistema di Diffusione delle Informazioni Regolamentate (SDIR) incaricato dalla Società e mediante pubblicazione sul sito internet della Società, in conformità con le modalità previste dalla Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob.

I Soggetti Rilevanti sono tenuti a comunicare alla Consob le Operazioni compiute da loro stessi o dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, tempestivamente e comunque non oltre il terzo Giorno Lavorativo successivo all'effettuazione delle Operazioni mediante compilazione, sottoscrizione e invio del Filing Model, allegato al presente Codice (**Allegato 1**), con le modalità stabilite dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

**Fermo restando quanto precede, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti possono avvalersi della Società per l'effettuazione delle comunicazioni alla Consob relative alle Operazioni conferendo apposito mandato conforme al modello allegato al presente Codice (Allegato 2) da inviare al Soggetto Preposto debitamente compilato e sottoscritto.**

In tal caso, la Società, in persona del Soggetto Preposto, provvederà, tempestivamente e non oltre il terzo Giorno Lavorativo successivo all'effettuazione delle Operazioni, a comunicare a Consob le informazioni ricevute dal Soggetto Rilevante in merito alle Operazioni, tramite la trasmissione del Filing Model, via PEC all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it), ovvero o via posta elettronica all'indirizzo [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it), specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR *Internal Dealing*". Detta comunicazione deve intendersi effettuata dalla Società per conto e sotto la responsabilità del Soggetto Rilevante interessato, in forza del mandato debitamente compilato e sottoscritto a norma del presente Codice.



Le comunicazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono tempestivamente messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Società dalla funzione Investor Relations in una apposita sezione denominata “*Internal Dealing*” accessibile nella sezione Corporate Governance.

Il Soggetto Preposto conferma al Soggetto Rilevante di aver effettuato la comunicazione richiesta.

La Società non è comunque responsabile degli inadempimenti e/o dei tardivi adempimenti agli obblighi di informativa a Consob e/o al pubblico posti a carico delle Persone Rilevanti, qualora tali inadempimenti o Persone Rilevanti in violazione delle disposizioni poste a loro carico dal presente Codice e/o dalle disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti. A tal proposito si precisa che in caso di comunicazione tardiva, ovvero di comunicazione incompleta quanto agli elementi informativi indicati nel Filing Model, la Società provvederà alla relativa comunicazione a Consob ed al pubblico precisando che il ritardo/l’incompletezza della comunicazione è riferibile esclusivamente al Soggetto Rilevante e/o alla Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti.

Le comunicazioni che non sono effettuate in conformità al presente Codice sono inefficaci.

## **Divieti e limitazioni al compimento di Operazioni**

I Soggetti Rilevanti e le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti dovranno astenersi, per proprio conto o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, dal compiere le Operazioni nei **30 (trenta) giorni di calendario** precedenti la comunicazione al mercato da parte della Società dei dati contenuti nella relazione finanziaria annuale e nella relazione finanziaria semestrale che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo (i) le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni della Società sono ammesse alla negoziazione, o (ii) il diritto italiano (c.d. “**Black-out Periods**”).

La Funzione Legale e Affari Societari aggiorna annualmente i Soggetti Rilevanti in merito alle suddette date.



In conformità con quanto previsto dal Regolamento Delegato, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre facoltà di sospendere l'efficacia del divieto o derogare al medesimo: (i) in base a una valutazione effettuata caso per caso in presenza di condizioni eccezionali (ad es., grave difficoltà finanziaria), che richieda l'immediata vendita di azioni; oppure (ii) in ragione delle caratteristiche della negoziazione, nel caso di operazioni condotte contestualmente o in relazione ad un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritto ad azioni, o operazioni in cui l'interesse del beneficiario del titolo non è soggetto a variazioni.

### **Iscrizione nell'elenco dei soggetti rilevanti e dei soggetti a questi strettamente legati e Comunicazione e accettazione del Codice**

Le Persone Rilevanti sono iscritte, a cura del Soggetto Preposto, in un apposito Elenco.

L'avvenuta iscrizione nell'Elenco quale Soggetto Rilevante in base al presente codice sono portati a conoscenza di Soggetti Rilevanti a cura del Soggetto Preposto, mediante comunicazione scritta conforme al modello di cui all'**Allegato 3** al presente codice.

Una volta ricevuto il Codice, ciascun Soggetto Rilevante tempestivamente:

- a) sottoscrive e restituisce al Soggetto Preposto la dichiarazione di presa visione e accettazione del Codice redatta secondo il modello di cui all'Allegato 3 al presente Codice fornendo alla Società l'elenco delle Persone ad esso strettamente legate, come indicato nella lettera di accettazione di cui sopra;
- b) comunica tempestivamente alla Società eventuali variazioni di detto elenco, con apposita dichiarazione consegnata al Soggetto Preposto.
- c) notifica per iscritto alle Persone ad esso strettamente legate gli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni, nonché al rispetto del presente Codice, conservando copia della comunicazione.

Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto del Codice da parte delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante interessato.



VIANINI S.p.A.

**Codice di Comportamento in materia di *Internal Dealing***

## **Sistema sanzionatorio**

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti prescritti nel presente Codice comporta le responsabilità di cui alla normativa di tempo in tempo vigente.

La Società si riserva in ogni caso la facoltà di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che possa ad essa derivare da comportamenti tenuti dai Soggetti Rilevanti, anche per il comportamento dalle Persone Strettamente Legate, in violazione del presente Codice.



## SEZIONE B – Obblighi di comunicazione ex Regolamento Emittenti per le operazioni effettuate dai soggetti rilevanti come definiti all'articolo 152-sexies, comma 1, lett. d), del Regolamento Consob.

### Soggetti Obbligati

Ai fini della presente SEZIONE del Codice deve intendersi **Soggetto Rilevante**:

- chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento Consob, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale dell'emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato.

### Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti

Ai fini del presente Codice devono intendersi **Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti**:

- il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;
- le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera a);
- le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a);
- i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a).

### Operazioni soggette a notifica

Il presente Codice si applica alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di Strumenti finanziari collegati alle azioni.





Non sono soggette agli obblighi di comunicazioni di cui al presente Codice:

- a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga gli Euro 20.000 entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori Euro 20.000 entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
  - b) le operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone ad esso strettamente legate;
  - c) le operazioni effettuate dalla Società e da società da essa controllate;
  - d) le operazioni effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché il medesimo soggetto:
    - tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di market making;
    - sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini della attività di negoziazione e/o market making, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;
- e, qualora operi in qualità di market maker;
- sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell'attività di market making;
  - fornisca alla Consob l'accordo di market making con la società di gestione del mercato e/o con la Società eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il market maker svolge la propria attività;
  - notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attività di market making sulle azioni della Società, utilizzando il modello TR-2; il market maker deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di market making sulle medesime azioni.



**Gli obblighi previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo Unico Finanziario, non si applicano qualora i Soggetti Rilevanti o le Persone ad essi strettamente legati siano tenuti a notificare le operazioni effettuate ai sensi dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 (Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione).**

## Soggetto Preposto

La Funzione Legale e Affari Societari della Società è il Soggetto Preposto al ricevimento e alla gestione delle informazioni relative alle Operazioni (“**Informazioni**”) comunicate dai Soggetti Rilevanti.

Al Soggetto Preposto pertanto sono attribuite ai sensi del Codice le seguenti funzioni:

- a) ricezione delle Informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti ai sensi del presente Codice;
- b) gestione delle Informazioni inviate dai Soggetti Rilevanti: tale gestione comprende lo svolgimento dell'attività di conservazione in apposito archivio della documentazione, anche in formato elettronico, ricevuta ovvero trasmessa;
- c) comunicazione alla funzione di Investor Relations ogni informazione relativa alle operazioni oggetto del presente Codice affinché la stessa possa provvedere alle pubblicazioni sul sito internet della Società;
- d) svolgimento delle ulteriori funzioni stabilite nel Codice.

Salvo se diversamente previsto, le comunicazioni al Soggetto Preposto effettuate ai sensi e per gli effetti del presente Codice sono dirette all'attenzione della Funzione Legale e Affari Societari come segue:

- via posta elettronica all'indirizzo: [ufficiotitoli@vianinigroup.it](mailto:ufficiotitoli@vianinigroup.it);
- via posta elettronica certificata all'indirizzo: [vianinispa@legalmail.it](mailto:vianinispa@legalmail.it);
- a mezzo fax al numero: 0645412299;
- in caso di comunicazione telefonica al numero: 0645412296.



## Obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti

I Soggetti Rilevanti sono tenuti a comunicare alla Consob e al pubblico tutte le Operazioni Rilevanti compiute da loro o dalle Persone ad essi strettamente legate ovvero nel loro interesse o delle Persone ad essi strettamente legate, **entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo alla Data di Esecuzione.**

Tali Soggetti Rilevanti assolvono l'obbligo di comunicazione:

a) alla Consob: mediante l'invio del modulo conforme all'“Allegato 6” al Regolamento Consob riportato nel presente Codice all'**Allegato 4** tramite una delle seguenti modalità:

- telefax, al numero 06.84.77.757;
- per posta elettronica certificata (“PEC”) all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it) (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it), specificando come destinatario “*Ufficio Informazione Mercati*” e indicando all'inizio dell'oggetto “*Internal Dealing ai sensi dell'art. 114, comma 7, Testo Unico Finanziario*”;

b) al pubblico: con le modalità previste dagli artt. 65-*bis* e seguenti del Regolamento Consob, o con le modalità stabilite dalla normativa di volta in volta vigente.

Gli stessi Soggetti Rilevanti sono responsabili dell'esatta e tempestiva comunicazione delle informazioni dovute alla Consob e al pubblico.

Su richiesta del Soggetto Rilevante, previa sottoscrizione del modulo di cui all'**Allegato 5**, al presente Codice, la Società può essere incaricata di effettuare per suo conto le comunicazioni dal medesimo dovute al pubblico e alla Consob, ferma restando in capo ai Soggetti Rilevanti ogni responsabilità in caso di mancata o inesatta comunicazione e, quindi, fatta salva la facoltà di rivalsa nei confronti del Soggetto Rilevante da parte della Società per ogni danno, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di tale inosservanza.

Qualora il Soggetto Rilevante intenda conferire tale incarico alla Società, la comunicazione delle Operazioni Rilevanti alla Società deve essere perentoriamente effettuata da parte del Soggetto Rilevante entro e non oltre **la fine del decimo giorno del mese successivo alla Data di Esecuzione**, utilizzando il modulo **Allegato 4** debitamente compilato e sottoscritto via posta elettronica.

I Soggetti Rilevanti sono tenuti ad anticipare telefonicamente al Soggetto Preposto, anche per conto delle Persone strettamente legate ad essi, l'invio della suddetta comunicazione e ad accertarsi dell'effettivo ricevimento della comunicazione medesima da parte del Soggetto Preposto.



Il Soggetto Preposto è tenuto a dare riscontro al Soggetto Rilevante del ricevimento della comunicazione mediante e-mail e ad inoltrare tutte le informazioni notificate dal Soggetto Rilevante alla funzione Investor Relations.

La Funzione Legale e Affari Societari, provvederà a comunicare al pubblico, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui il Soggetto Preposto ha ricevuto, le informazioni dal Soggetto Rilevante, mediante il Sistema di Diffusione delle Informazioni Regolamentate (SDIR) e alla Consob, mediante il Sistema di Stoccaggio delle Informazioni Regolamentate (Stoccaggio).

Il Soggetto Preposto conferma al Soggetto Rilevante di aver effettuato la comunicazione richiesta.

Le comunicazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono tempestivamente messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Società dalla funzione Investor Relations in una apposita sezione denominata "*Internal Dealing*" accessibile nella sezione Corporate Governance.

La Società non è comunque responsabile degli inadempimenti e/o dei tardivi adempimenti agli obblighi di informativa a Consob e/o al pubblico posti a carico delle Persone Rilevanti. A tal proposito si precisa che in caso di comunicazione tardiva, ovvero di comunicazione incompleta quanto agli elementi informativi indicati nell'Allegato 4, la Società provvederà alla relativa comunicazione a Consob ed al pubblico precisando che il ritardo/l'incompletezza della comunicazione è riferibile esclusivamente al Soggetto Rilevante e/o alla Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti.

## **Sistema sanzionatorio**

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti prescritti nel presente Codice comporta le responsabilità di cui alla normativa di tempo in tempo vigente.

La Società si riserva in ogni caso la facoltà di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che possa ad essa derivare da comportamenti tenuti dai Soggetti Rilevanti, anche per il comportamento dalle Persone Strettamente Legate, in violazione del presente Codice.



### 3 Entrata in vigore

Il presente Codice, pubblicato sul sito internet della Società [www.vianinisp.a.it](http://www.vianinisp.a.it) sezione "Corporate Governance", entrerà in vigore l'8/03/2019 e sostituisce quello precedente di pari oggetto.

### 4 Modifiche e integrazioni del Codice

Le modifiche e le integrazioni al Codice, se aventi natura sostanziale, sono rimesse al Consiglio di Amministrazione della Società. Il Presidente della Vianini SpA è autorizzato ad apportare le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie in esito a provvedimenti normativi anche regolamentari, specifiche richieste provenienti da autorità di vigilanza, esperienza applicativa, prassi di mercato, nonché a casi di comprovata urgenza o a modifiche organizzative della Società, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

Il Soggetto Preposto provvederà a comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti le modifiche e/o integrazioni al Codice.

### 5 Reportistica all'Organismo Di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza (ODV), istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001, deve vigilare:

- sull'effettività del modello, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti e modello istituito;
- sull'adeguatezza del modello ossia l'idoneità dello stesso ad evitare i rischi di realizzazione degli illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001;
- sull'aggiornamento del modello, a seguito sia di mutamenti nella realtà organizzativa sia di eventuali mutamenti delle normative vigenti.

A tal fine la Funzione Legale e Affari Societari provvede a fornire all'OdV ogni informazione rilevante in ordine all'applicazione ed al rispetto della presente procedura, nonché, più in generale, in ordine alla applicazione ed al rispetto del Codice etico e del Modello Organizzativo



e di Controllo.

Pertanto la Funzione Legale e Affari Societari, sulla base delle documentazione in essere, trasmette, attraverso un apposito report, all'Organismo di Vigilanza adeguati flussi informativi che consentono di effettuare un'attività sistematica e formalizzata di monitoraggio delle operazioni soggette a comunicazioni Internal Dealing.

In particolare è previsto che la Funzione Legale e Affari Societari metta a disposizione dell'Organismo di Vigilanza il seguente Report:

– “Report di segnalazione all'Organismo di Vigilanza – Elenco Operazioni Internal Dealing”, da inviare trimestralmente (anche in caso di assenza di operazioni) e contenente le seguenti informazioni (vedi Allegato 6):

- i) Soggetto che ha effettuato l'operazione;
- ii) Tipologia di relazione;
- iii) Data di effettuazione dell'operazione;
- iv) Data di comunicazione al mercato dell'operazione.

## 6 Trattamento dei dati personali

Per le finalità di cui al presente Codice, i dati personali dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti (di seguito “**Dati Personali**”) saranno oggetto di trattamento in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari, anche comunitarie, tempo per tempo vigenti. In particolare, ai sensi delle disposizioni di cui al Capo IV del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679/2017 in materia di protezione dei dati personali, saranno trattati dalla Società solo i Dati Personali strettamente necessari ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dal MAR e dal Regolamento Emittenti, comunque nel pieno rispetto del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679/2017 e di ogni altra normativa eventualmente rilevante. I Dati Personali saranno conservati esclusivamente per il periodo di tempo strettamente necessario agli scopi per i quali essi sono stati conferiti. Gli interessati potranno in qualsiasi momento esercitare i diritti ad essi spettanti ai sensi del Capo III del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679/2017, indirizzando apposita comunicazione al seguente indirizzo [vianinispa@legalmail.it](mailto:vianinispa@legalmail.it).



## 7 Allegati

**Allegato 1** - Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate dai soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e dalle persone strettamente legate ai soggetti rilevanti.

**Allegato 2** - Conferimento mandato.

**Allegato 3** - Nota Informativa ai Soggetti Rilevanti con allegato modulo per Dichiarazione di Presa conoscenza ed accettazione del codice di Internal Dealing.

**Allegato 4** - Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato.

**Allegato 5** - Conferimento mandato (ai sensi dell'art. 152-octies Regolamento di attuazione concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999).

Allegato 5 - Report di segnalazione all'Organismo di Vigilanza – Elenco Operazioni Internal Dealing”.

**ALLEGATO 1 - MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI CHE ESERCITANO FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE E DALLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI**

<b>1</b>	<b>Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata</b>	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i>  <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
<b>2</b>	<b>Motivo della notifica</b>	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i>  <i>[Per le persone strettamente associate,</i>  <i>— indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i>  <i>— nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
<b>3</b>	<b>Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta</b>	
a)	Nome	Vianini SpA
b)	LEI	81 560054B48979390098
<b>4</b>	<b>Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate</b>	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento  Codice di identificazione	<i>[— Indicare la natura dello strumento:</i>  <i>— un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</i>  <i>— una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.</i>  <i>— Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>
b)	Natura dell'operazione	<i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</i>



		<i>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</i>	
<b>c)</b>	Prezzo/i e volume/i	<b>Prezzi/i</b>	<b>Volume/i</b>
		<p><i>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</i></p> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>	
<b>d)</b>	Informazioni aggregate	<i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Volume aggregato</li> <li>— Prezzo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</li> <li>— sono della stessa natura;</li> <li>— sono effettuate lo stesso giorno e</li> <li>— sono effettuate nello stesso luogo;</li> </ul> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</li> <li>— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</li> </ul> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>	
<b>e)</b>	Data dell'operazione	<i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i>	
<b>f)</b>	Luogo dell'operazione	<p><i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'inter-nalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o</i></p> <p><i>se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i></p>	

## ALLEGATO 2 - CONFERIMENTO MANDATO

Spett. Vianini S.p.A.  
Via Montello, 10  
00195 Roma

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente  
in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ in qualità di Soggetto Rilevante ai  
sensi del Codice di Comportamento in materia di *Internal Dealing* adottata da Vianini S.p.A. (le cui definizioni, ove non  
diversamente disposto, si intendono qui integralmente richiamate),

### CONFERISCO

- a Vianini S.p.A. l'incarico di effettuare, per mio conto o per conto delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti al sottoscritto, le comunicazioni obbligatorie alla Consob delle Operazioni con le modalità e nei termini di cui al Codice.

A tal fine mi impegno a comunicare alla Società, in persona del Soggetto Preposto, ogni Operazioni, di qualunque importo, compiuta da me stesso (o per mio conto) e dalle Persone a me Strettamente Legate (o per loro conto) **senza indugio e comunque non oltre il Giorno Lavorativo successivo la data di effettuazione delle Operazioni**, con le modalità e nei termini di cui al Codice, a pena di irricevibilità della comunicazione con conseguente esonero della Società da ogni e qualunque responsabilità e obbligo di comunicazione alla Consob e al pubblico.

## ALLEGATO 3

### NOTA INFORMATIVA AI SOGGETTI RILEVANTI CON ALLEGATO MODULO PER DICHIARAZIONE DI PRESA CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE DEL CODICE DI *INTERNAL DEALING*

Egregio Sig. \_\_\_\_ / Gentile Signora \_\_\_\_  
[indirizzo]

OPPURE  
Spett.le [Denominazione della società]  
[indirizzo]

#### **Oggetto: Comunicazione iscrizione nell'elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente ad essi strettamente legati ai sensi dell'art. 19, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 596/2014**

Con la presente La informiamo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 596/2014, che, in ragione dell'incarico di \_\_\_\_\_<sup>(2)</sup> da Lei ricoperto in Vianini S.p.A. ("**Vianini**" o la "**Società**"), Lei è stato/a inserito/a nell'elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente ad essi strettamente legati di Vianini ("**Elenco**") conseguentemente trovano applicazione nei Suoi confronti, in qualità di "*Soggetto Rilevante*", le disposizioni in materia di *Internal Dealing* di cui all'art. 19 del citato Regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di cui al Regolamento Delegato (UE) n. 2016/522 ed al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2016/523.

In ragione di ciò, La invito a:

- esaminare con cura l'allegato "*Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing*" della Società ("**Codice**"), che descrive in dettaglio gli obblighi di comunicazione da essa posti, tra l'altro, anche in capo alle "*Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti*", unitamente alle sanzioni che possono essere irrogate a coloro che non rispettino gli obblighi in questione;
- esaminare parimenti con cura i contenuti del *fitling model* di cui all'Allegato 1 del Codice, che potrà utilizzare per adempiere gli obblighi di comunicazione conseguenti all'eventuale negoziazione di Strumenti Finanziari di Vianini o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati da parte Sua;
- restituire la dichiarazione di accettazione e presa visione, in calce alla presente, siglata in ogni pagina e sottoscritta in segno di ricevuta e presa visione del Codice e dei relativi allegati.

La informo infine che i dati personali comunicati alla Società sono necessari per la corretta tenuta, da parte della medesima Vianini dell'Elenco previsto dall'art. 19, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 596/2014 e dall'art. 5, del Codice. I predetti dati saranno raccolti e trattati da Vianini S.p.A. in adempimento degli obblighi di legge in materia di *Internal Dealing* anche con l'ausilio di supporti informatici, nel rispetto del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679/2017, per il tempo strettamente necessario ed ai soli fini indicati dalla legge e dai regolamenti applicabili in materia di *Internal Dealing*. La comunicazione dei dati personali richiesti ha dunque natura obbligatoria. Resta ferma la facoltà di esercitare i diritti riservati dal Capo III del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679/2017, ivi incluso il diritto di richiedere la rettifica, cancellazione, l'aggiornamento e l'integrazione dei dati personali.

Nel porgerLe i nostri più cordiali saluti, La invito a contattare l'Ufficio Preposto ai seguenti recapiti per qualsiasi informazione e/o chiarimento fosse necessario in relazione alla presente comunicazione e ai suoi allegati:

- posta elettronica ordinaria: [ufficiotitoli@vianinigroup.it](mailto:ufficiotitoli@vianinigroup.it);
- posta elettronica certificata all'indirizzo: [vianinispa@legalmail.it](mailto:vianinispa@legalmail.it);

---

<sup>2</sup> Inserire la carica ricoperta o la funzione che determina la qualifica di "Soggetto Rilevante" ai fini della disciplina dell'*internal dealing* (i.e.: componente il Consiglio di Amministrazione/Collegio Sindacale, CFO).

- fax numero: 0645412299;
- telefono numero: 0645412296.

Roma, \_\_\_\_\_

Soggetto Preposto - Funzione Legale e Affari Societari

Per presa visione

[Luogo e Data]

[Inserire nominativo e firma del Soggetto Rilevante]

---

#### ALLEGATI ALLA COMUNICAZIONE

**DICHIARAZIONE DI PRESA DI CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI  
INTERNAL DEALING DI VIANINI SPA E DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS.  
N. 196/2003**

Spett. Vianini S.p.A.  
Via Montello, 10  
00195 Roma

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
residente in \_\_\_\_\_, C.F.

\_\_\_\_\_ nella propria qualità di \_\_\_\_\_:

- preso atto di essere stato incluso tra i "Soggetti Rilevanti" ai sensi del Codice di Comportamento in materia di *Internal Dealing* adottata da Vianini S.p.A. (le cui definizioni, ove non diversamente disposto, si intendono qui integralmente richiamate);
- attestando di aver ricevuto copia del Codice e di averne letto, compreso e accettato le disposizioni;
- consapevole degli obblighi posti a suo carico dal Codice e dalla vigente normativa applicabile in materia di *Internal Dealing*;

TUTTO CIÒ PREMESSO

MI IMPEGNO

- ad osservare e adempiere puntualmente agli obblighi previsti dal Codice e dalla vigente normativa applicabile in materia di *Internal Dealing*. Una copia del Codice siglata in ogni sua pagina in segno di integrale accettazione è allegata alla presente dichiarazione;

- a notificare per iscritto alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti a me riconducibili gli obblighi ai quali esse sono tenute ai sensi del Codice e della vigente normativa applicabile in materia di *Internal Dealing* e di conservarne copia.

A tal proposito, indica di seguito i seguenti nominativi come Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante

Cognome e nome/Denominazione	Luogo e data di nascita	Codice fiscale	Tipo di legame

[Luogo e Data]

Firma

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### **Informativa relativa al trattamento dei dati personali**

Ai sensi del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679/2017, prendo atto che i dati personali da me obbligatoriamente forniti in applicazione del Codice sono raccolti e trattati da Vianini SpA, con sede in Roma, Via Montello, 10, in adempimento degli obblighi di legge in materia di *Internal Dealing*, nel rispetto del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679/2017, per il tempo strettamente necessario ed ai soli fini indicati dalla legge e dai regolamenti applicabili in materia di *Internal Dealing*.

Sono consapevole che il mancato conferimento dei dati personali renderebbe impossibile l'ottemperanza da parte di Vianini S.p.A. agli obblighi di legge a pena di sanzione.

Sono consapevole, salvi i limiti derivanti dalla natura obbligatoria del conferimento dei dati personali, dei diritti riservati dal Capo III del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679/2017, ivi incluso il diritto di richiedere la rettifica, cancellazione, l'aggiornamento e l'integrazione dei dati personali.

Presto pertanto il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine di consentire gli adempimenti di cui al Codice.

(luogo)..... (data) ..... (firma).....

**ALLEGATO 4 - Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato**

1	<b>Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla l'emittente quotato o alla persona strettamente legata</b>	
a) <sup>3</sup>	Nome	<p><i>Per le persone fisiche:</i>  Nome:  Cognome:</p> <p><i>Per le persone giuridiche:</i>  Denominazione:</p>
2	<b>Motivo della notifica</b>	
a)	Motivo della notifica	<p><i>Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell'emittente quotato:</i></p> <p><i>Soggetto che controlla l'emittente quotato:</i></p> <p>-----</p> <p><i>Soggetto strettamente legato</i></p> <p>Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a:</p> <p><i>Per le persone fisiche:</i>  Nome:  Cognome:</p> <p><i>Per le persone giuridiche:</i>  Denominazione:</p>
b) <sup>4</sup>	Notifica iniziale/modifica	<p>Notifica iniziale:</p> <p>Modifica della precedente notifica</p> <p>Motivo della modifica:</p>

<sup>3</sup> [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

<b>3</b>	<b>Dati relativi all'emittente</b>		
a)3	Nome	Vianini SpA	
b)4	LEI	81 560054B48979390098	
<b>4</b>	<b>Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate</b>		
a)	Descrizione dello strumento finanziario,  tipo di strumento          Codice di identificazione		
b)	Natura dell'operazione		
c)	Prezzo/i e volume/i	Prezzo	Volume
d)	Data dell'operazione		
7 e)	Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione:  <i>«Al di fuori di una sede di negoziazione»:</i>	

**ALLEGATO 5 - Conferimento mandato (ai sensi dell'art. 152-octies Regolamento di attuazione concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999)**

Spett. Vianini S.p.A.  
Via Montello, 10

4 [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ in qualità di Soggetto Rilevante, così come definito, dall'art. 152-sexies, del Regolamento di attuazione concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, ai sensi del Codice di Comportamento in materia di *Internal Dealing* adottata da Vianini S.p.A. (le cui definizioni, ove non diversamente disposto, si intendono qui integralmente richiamate),

CONFERISCO

- a Vianini S.p.A. l'incarico di effettuare, per mio conto o per conto delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti al sottoscritto, le comunicazioni obbligatorie al Pubblico e alla Consob delle Operazioni con le modalità e nei termini di cui al Codice.

A tal fine mi impegno a comunicare alla Società, in persona del Soggetto Preposto, ogni Operazioni, di qualunque importo, compiuta da me stesso (o per mio conto) e dalle Persone a me Strettamente Legate (o per loro conto) **senza indugio e comunque non oltre la fine del decimo giorno del mese successivo alla Data di effettuazione delle Operazioni**, con le modalità e nei termini di cui al Codice, a pena di irricevibilità della comunicazione con conseguente esonero della Società da ogni e qualunque responsabilità e obbligo di comunicazione alla Consob e al pubblico.

[Luogo e Data]

Firma

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## ALLEGATO 6

### REPORT ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

#### COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DELLE OPERAZIONI DI INTERNAL DEALING<sup>5</sup>

Soggetto che ha effettuato l'operazione	Tipologia di relazione <sup>6</sup>	Data di effettuazione dell'operazione	Data della comunicazione

Funzione Legale e Affari  
Societari

---

5 In caso di assenza di operazioni barrare la tabella

6 Inserire se si tratta di Consigliere o Sindaco o persona strettamente legata o azionista che detenga almeno il 10% del capitale sociale